

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 79**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

—————  
**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 gennaio 2002)**  
—————



# *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

UFFICIO LEGISLATIVO

## **SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE “REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA”.**

Per effetto delle disposizioni contenute nel capo XI della legge 30.7.1999, n. 300, a decorrere dall'inizio dell'attuale legislatura è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la fusione dei precedenti Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione della nuova struttura ministeriale ed in attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 300/99, si è ritenuto necessario, per motivi di funzionalità della nuova struttura, predisporre uno schema di regolamento organizzativo dei predetti Uffici che armonizza, alla nuova situazione che vede ora unificati gli ex Ministeri, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il vigente regolamento, emanato con il D.P.R. 1° dicembre 1999, n.477, e riferito a quest'ultimo Ministero.

La ragione di tale soluzione “minimale” è dovuta al fatto che allo stato attuale e nella situazione specifica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in base al regolamento adottato con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230 potrebbero applicarsi per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero unificato, soltanto le norme relative all'ex Ministero dell'università e non anche le disposizioni, risalenti al 1925, applicate per l'ex Ministero della pubblica istruzione (in proposito va precisato che per detto Ministero, era stato predisposto nella scorsa legislatura, un apposito regolamento sugli uffici di diretta collaborazione che però non ha avuto seguito in quanto la Corte dei conti ha osservato che il provvedimento sarebbe stato superato dalla sopravvenuta fusione del medesimo Ministero con l'ex Ministero dell'università). Nella presente situazione si dovrebbero quindi applicare, sulla base del citato D.P.R. n. 230 del 2001, e in mancanza di un regolamento per il Ministero unificato, le norme relative all'ex Ministero dell'università.

L'applicazione al Ministero unificato del regolamento dell'ex Ministero dell'università – che è parametrato sull'assetto organizzativo di un solo Ministero – creerebbe però una gravissima situazione di disfunzione per delle strutture delicatissime, che devono essere ora calibrate su un'amministrazione ben più estesa e complessa, come quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



# *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

## UFFICIO LEGISLATIVO

La Corte dei conti, d'altra parte, ha rilevato l'anomalia della presente situazione sollecitando l'amministrazione a porvi urgente rimedio. A ciò è da aggiungere che con l'anno 2002 sarà operante il bilancio unificato, per cui si rende assolutamente indispensabile ed urgente definire la struttura organizzativa degli uffici di diretta collaborazione del Ministero unificato.

Il testo predisposto rappresenta quindi, in definitiva, una soluzione rapida e transitoria del problema, e ciò in attesa che si provveda ad una revisione generale della normativa negli uffici di diretta collaborazione.

Rispetto al testo del citato D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 477 sono state peraltro apportate alcune indispensabili modifiche per adattare la struttura organizzativa degli uffici di diretta collaborazione alla dimensione del nuovo Ministero nonché per recepire alcune disposizioni normative intervenute medio tempore.

In particolare si fa presente che per quanto concerne il numero dei componenti la segreteria del Vice Ministro si è tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nel disegno di legge delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici (atto Senato n.905, già atto Camera n.1534).

Il provvedimento si compone di un articolo unico in cui sono indicate le modifiche da apportare all'articolo 2 del D.P.R. di organizzazione del MURST, concernente gli uffici di diretta collaborazione.

Le lettere a) e b) dispongono modifiche dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 477/99, per consentire la nomina di 3 vice capo di gabinetto anziché 2 e, al comma 3 dello stesso articolo, per prevedere la nomina di due vice capi dell'ufficio legislativo.

La lettera c) modifica il comma 5 per adattare la composizione dell'ufficio stampa alle disposizioni introdotte dalla legge 7 giugno 2000, n. 150.

La lettera d) contiene soltanto una riformulazione sotto il profilo formale del comma 6 dell'articolo 2 del D.P.R. 577/99.

La lettera e) prevede, come già detto, la costituzione e la composizione di una eventuale segreteria del Vice Ministro e nelle lettere f) e g) sono modificati i numeri complessivi del personale da utilizzare negli uffici di cui trattasi, prevedendo anche la possibilità di comando del personale della scuola.

Nel comma 2 del provvedimento proposto si specifica che lo stesso non comporta oneri finanziari aggiuntivi e pertanto non viene redatta la relazione tecnico-finanziaria.

Il testo del regolamento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, il 13 dicembre 2001.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

UFFICIO LEGISLATIVO

Il provvedimento è stato poi sottoposto a parere del Consiglio di Stato, parere che è stato reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002, e che è sostanzialmente favorevole. Una volta che sarà acquisito anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari, il regolamento potrà essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

UFFICIO LEGISLATIVO

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME DI  
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA  
COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**



# *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

UFFICIO LEGISLATIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 11;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia musicale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, concernente l'organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

VISTA la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 gennaio 2002;



# *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

## UFFICIO LEGISLATIVO

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 13 dicembre 2001;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica ;

EMANA

il seguente regolamento:

### **Art. 1**

1. In attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 49 dello stesso decreto legislativo, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, con le seguenti modificazioni e integrazioni:
  - a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Può avvalersi di uno o più vice capi di gabinetto, in numero, comunque, non superiore a tre";
  - b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di due vice capi del medesimo ufficio";
  - c) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Esso è costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della predetta legge, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima legge. Il Ministro può essere inoltre coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 150 del 7 giugno 2000";
  - d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "Il servizio di controllo interno è costituito ed opera in posizione di autonomia presso il gabinetto a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286";
  - e) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attribuzione del titolo di Vice Ministro, la relativa segreteria può essere composta da un numero di dipendenti pubblici non superiore a 24 unità";
  - f) al comma 8, primo periodo, le parole da "Agli uffici di cui al comma 1" fino alle parole "75 unità", sono sostituite dalle seguenti: "Agli uffici di cui al presente articolo sono assegnati personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dipendenti pubblici, ivi compresi tra questi i dipendenti pubblici di cui al comma 7, anche in posizione di aspettativa,, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 295 unità," e le parole: "non superiore a 12" sono sostituite dalle seguenti "non superiore a 30";



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

UFFICIO LEGISLATIVO

- g) al comma 8, terzo periodo, le parole “nel numero massimo di 12” sono sostituite dalle seguenti “nel numero massimo di 30”.
2. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE  
DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO LEGISLATIVO  
17 GEN. 2002  
Prot. n. 1098



# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 22/02

Roma, addi. 15/01/2002

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica.

Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca  
Gab. dell'On. ministro

ROMA

D'ordine del Presidente,  
mi prego di trasmettere  
copia del parere numero  
n.230/01 emesso dalla  
Sezione Consultiva per gli  
Atti Normativi di questo  
Consiglio sull'affare a  
fianco indicato in  
conformità a quanto  
disposto dall'art.15 della  
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Barbaferro



## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 10 gennaio 2002*

N. della Sezione: 230/01

### **OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica.

### *La Sezione*

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 994-UL.A.7, in data 21 dicembre 2001, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Pier Luigi Lodi;

### **PREMESSO:**

Riferisce l'amministrazione che, a seguito della fusione dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, per il nuovo Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è reso necessario

predisporre con immediatezza una specifica disciplina degli uffici di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica del Ministero stesso.

Allo stato attuale, tenuto anche conto del regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui al d.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, non avendo avuto esito il regolamento apprestato nella scorsa legislatura per il Ministero della pubblica istruzione, a seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei conti, potrebbe trovare applicazione soltanto il regolamento di cui al d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 477, recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Trattandosi, peraltro, di normativa rapportata all'assetto organizzativo di un unico Ministero, e quindi chiaramente inadatta a far fronte alle esigenze della più complessa struttura costituita dall'amministrazione unificata, si è resa necessaria una soluzione urgente del problema, di carattere meramente transitorio, in attesa della revisione generale degli uffici di diretta collaborazione.

Si è, quindi, ritenuto opportuno limitare l'iniziativa ad una modifica dell'art. 2 del citato d.P.R. n. 477 del 1999, rubricato "Ministri ed uffici di diretta collaborazione", per adeguarne le previsioni alle attuali esigenze del Ministero e per aggiornarle alla luce della legislazione nel frattempo intervenuta.

In particolare, con l'unico articolo dello schema di regolamento in esame, si stabilisce che i vice capo di gabinetto possano essere due, anziché tre, e che possano essere nominati due vice capi dell'ufficio legislativo; si adattano le disposizioni relative all'ufficio stampa alle disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150; si dettano criteri per la costituzione e composizione di una eventuale segreteria di Vice Ministro; si modifica l'entità complessiva del personale da utilizzare negli uffici di cui si tratta, prevedendosi anche la possibilità di comando del personale della scuola; si afferma, infine, che

L'attuazione del regolamento "non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

Il testo del regolamento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, il 13 dicembre 2001.

Il Ministero referente, infine, ha fatto pervenire per via fax la nota del Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio legislativo, prot. n. 5418/37.09, in data 8 gennaio 2002, e la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo - tesoro, in data 9 gennaio 2002, con le quali è stato espresso il parere di rispettiva competenza ai fini del concerto sullo schema di provvedimento in esame.

#### CONSIDERATO:

1. - La Sezione prende atto delle ragioni di urgenza che, in attesa di un generale riordino degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, hanno indotto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a predisporre, in via transitoria, una disciplina della materia attraverso il rinvio alla normativa, opportunamente modificata ed integrata, di cui all'art. 2 del d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 477 (regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica).

2. - Trattandosi di provvedimento da emanare su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, si è resa necessaria la previa acquisizione dell'assenso dei Ministri anzidetti, che è stato espresso, rispettivamente, con le note in data 9 e 8 gennaio 2002, di cui si è fatto cenno in premessa, fatte pervenire a mezzo fax al Consiglio di Stato.

2.1. - Nella nota del Dipartimento della funzione pubblica, sottoscritta, "d'ordine del Ministro", dal Capo dell'Ufficio legislativo, non vengono formulati rilievi.

2.2. - Nella nota dell'amministrazione dell'economia e delle finanze, a firma del Capo dell'Ufficio legislativo del Tesoro (e che deve intendersi

anch'essa sottoscritta "d'ordine" del titolare del Dicastero), vengono invece formulate osservazioni sia con riferimento alla elevazione del numero del personale utilizzabile negli uffici in questione, sia con riferimento alla necessità di inserire una disposizione volta ad assicurare il principio dell'invarianza della spesa, considerato che la normativa in esame, riguardando l'organizzazione del Ministero, ricade nell'ambito di operatività del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale all'art. 4, comma 1, stabilisce espressamente che simili provvedimenti organizzativi "non devono comunque comportare incrementi di spesa".

Sul primo punto, peraltro, la stessa amministrazione dell'economia e delle finanze fa presente di aver sciolto in senso favorevole, in sede di preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, le riserve concernenti l'aumento da 75 a 295 unità del personale di cui si tratta, la elevazione da 12 a 30 unità del numero degli estranei all'amministrazione da assumere con contratti a tempo determinato, nonché l'incremento del numero massimo degli esperti, portato da 12 a 30 unità. E di ciò la Sezione ritiene di poter prendere atto, trattandosi di valutazione di stretta pertinenza della predetta Amministrazione dell'economia e delle finanze, e che, comunque, rispecchia in maniera evidente le accresciute esigenze di personale conseguenti all'accorpamento di due Ministeri.

Si fa riserva, in ogni caso, di una più approfondita valutazione della questione, nei suoi termini complessivi, in sede di esame del regolamento di carattere generale che verrà prossimamente predisposto dal Ministero.

Sul secondo punto, di cui non viene fatto cenno nella relazione ministeriale (nella quale si precisa, soltanto, che nell'ultima parte del provvedimento in esame "si specifica che lo stesso non comporta oneri finanziari aggiuntivi e pertanto non viene redatta la relazione tecnico-finanziaria") viene sottolineato che, in realtà, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri era stata aggiunta una disposizione, da

inserire dopo il comma 2 del citato art. 2 del d.P.R. n. 477 del 1999, del seguente tenore:

“2-bis. Al fine di assicurare l’effettivo rispetto del principio dell’invarianza della spesa, l’eventuale maggiore onere derivante dalla previsione, ai sensi del terzo periodo del comma 8, di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all’articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.”.

In ordine a tale proposta, che – come ricordato sopra - risulterebbe già recepita nel testo dello schema approvato in via preliminare, la Sezione non può che esprimersi in senso favorevole, trattandosi di previsione indispensabile per una piena aderenza della disciplina regolamentare alla norma primaria, intesa ad escludere qualsiasi incremento di spesa per il personale degli uffici di cui si tratta.

3. - Sul piano procedimentale la Sezione deve rammentare che la già ricordata disposizione dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fa espresso rinvio all’art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo il quale sui provvedimenti di questo tipo “sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”, mentre nel caso in discorso non risulta sia stata effettuata alcuna preventiva consultazione dei detti organismi. Tale omissione, pertanto, dovrà essere sanata e della consultazione dovrà farsi menzione nelle premesse del provvedimento.

4. - Si osserva che le anzidette ragioni di urgenza, unitamente al carattere transitorio della disciplina in questione, rendono, in effetti, superabile l’inconveniente costituito dall’inserimento delle previste nuove norme in un corpo normativo riferito ad una specifica struttura ministeriale ormai non più esistente e destinato, in ogni caso, ad una prossima integrale abrogazione.

5. - Quanto, poi, al ricorso alla tecnica della “novella”, si ritiene che alla scarsa chiarezza del testo (comprensibile solo mediante il raffronto con il testo da modificare) possa ovviarsi mediante la contemporanea pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del nuovo regolamento e del testo emendato del succitato art. 2 del d.P.R. n. 477 del 1999, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092. In alternativa il Ministero potrebbe eventualmente riformulare lo schema di regolamento nel senso di prevedere la sostituzione integrale del predetto art. 2, semplificando senz’altro, in tal modo, la leggibilità del testo (a tal proposito si richiamano le indicazioni tecniche contenute al punto 3.3 della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/ 10888/9.92. recante la guida alla redazione dei testi normativi).


6. - Tutto ciò premesso, e fatte salve le osservazioni di cui sopra, il parere della Sezione non può che essere condizionato dalla effettiva consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Resta comunque inteso che, ove in sede di audizione delle menzionate organizzazioni sindacali, vengano formulati rilievi di carattere sostanziale sullo schema di regolamento di cui si tratta, lo schema stesso dovrà essere nuovamente sottoposto al Consiglio di Stato, per l’esame definitivo.


**P.Q.M.**

Esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.

Visto  
Il Presidente della Sezione  
(Pasquale de Lise)



Per estratto dal verbale  
Il Segretario della Sezione  
(Lidia Grassucci)





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**GABINETTO**

Vcg/  
Prot. 4973/4R

Roma, 21 GEN. 2002

CGIL FP	FAX 06/58544339
CISL FPS	FAX 06/44007227
UIL PA	FAX 06/71582046
CONFSAL-UNSA	FAX 06/4828090
FAS/CISAL-FAS	FAX 06/ <del>3212690</del> 233225013
RDB-CUB	FAX 06/7005631
UGL STAT/ANDCD	FAX 06/3226052
CONFEDIR/DIRSTAT	FAX 06/3212690
CIDA/UNADIS	FAX 06/4881073

**OGGETTO:** Convocazione sullo schema di regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Facendo seguito alla nota n. 4861/MR del 18 gennaio u.s., si comunica che la riunione indetta per il giorno 22 gennaio è stata rinviata al giorno 28 gennaio p.v., ore 12, presso il salone del Consiglio di Amministrazione - II piano.

Il Capo di Gabinetto



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## VERBALE INCONTRO DEL 28 GENNAIO 2002

Il giorno 28 gennaio 2002 alle ore 12.00 ha avuto luogo l'incontro con le Organizzazioni sindacali del comparto Ministeri per il parere sullo schema di regolamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

All'incontro sono presenti:

Per l'Amministrazione:

Avv. Dipace	Capo di Gabinetto
Dir. Capo	Capo Dipartimenti
Dr. Brizzi	Vice Capo di Gabinetto
Dr. Rossi	Vice Capo di Gabinetto
Dr. Pagnani	Vice Capo di Gabinetto

Per le Organizzazioni Sindacali:

CIDA-UNADIS: Dr. Cataldi Piergiorgio

CONFSAL-UNSA: Sig. Luigi Aiello  
Sig. Giorgio Segrè

CISL FPS: Sig. Silvano Vecchio  
Sig. Raffaele Buonincontro  
Sig. Francesco Lembo

CGIL FPS: Sig.ra Patrizia Capobianco  
Sig. Angelo Boccuni

UIL PA: Sig.ra Ripani Firminia  
Sig. Vincenzo Scialò



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Aprire l'incontro il Capo di Gabinetto, **Avv. Dipace** che preliminarmente espone le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad emanare lo schema di regolamento oggetto dell'incontro.

A seguito della fusione dei due Ministeri, Pubblica Istruzione e Ricerca scientifica, si è reso necessario predisporre uno schema di regolamento "minimale" finalizzato alla nuova situazione che vede unificati i due Ministeri.

Il testo predisposto contiene esclusivamente alcune necessarie modifiche al testo del D.P.R. 477/99 (regolamento del Ministero ex università) al fine di adattare la struttura organizzativa degli uffici di diretta collaborazione alla nuova dimensione del Ministero.

Si è, in realtà, provveduto, a "fotografare" la situazione preesistente con un provvedimento ponte in attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione previsto dall'art. 7 del D.P.R. 300/99. Si tratta di un unico articolo in cui sono indicate le modifiche ed integrazioni da apportare all'art. 2 del regolamento dell'ex MURST.

La parola passa ai rappresentanti delle OO.SS. che, dopo aver ottenuto alcuni chiarimenti sul testo, hanno preso atto che si tratta di regolamento provvisorio in attesa dell'assetto definitivo del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca.

A conclusione dell'incontro hanno sollecitato l'Amministrazione ad emanare in breve tempo lo schema di regolamento previsto per la riforma del Ministero.

La riunione termina alle ore 13.45.

IL VICE CAPO DI GABINETTO